



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.12.2023

Art. 1
Finalità

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute Consiglio comunale sono disciplinate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalle leggi vigenti in materia, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispongono gli artt. 7 e 38 del D. Lgs. 267/2000.
2. Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, quale presidente del consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale, salvo investire della questione i Capigruppo consiliari in caso di contestazioni.

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2
Autonomia del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 3
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso il “Palazzo Reale” sito a Pieve del Grappa- località Crespano, in apposita sala.
2. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, può stabilire che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla suddetta sede quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità o indisponibilità della stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà Comunale della Comunità.
3. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e dell’Unione Europea e della Regione del Veneto, secondo la disciplina vigente in materia.

Art. 4
Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, ovvero di altre deliberazioni ove sia preminente l’esigenza di tutelare la riservatezza, la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali dei Consiglieri.
2. Il Sindaco del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo consiliari, può autorizzare la trasmissione delle adunanze stesse attraverso riprese televisive o radio all’uopo convenzionate o interessate. In tal caso gli organi di informazione devono assicurare i principi di trasparenza, completezza e correttezza nel rispetto di eventuali indirizzi appositamente formulati.

Art. 5
Maggioranza e Minoranza

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza o minoranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti che hanno sottoscritto ed approvato in Consiglio comunale il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

TITOLO II
PRESIDENZA, GRUPPI CONSILIARI, COMMISSIONI

Capo I – Presidente del Consiglio

Art. 6
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, in caso di assenza di questi, dal Consigliere anziano.

Art. 7
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Sindaco promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
6. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. Può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala consiliare di chi, tra il pubblico, sia causa di disordine. Può sospendere o sciogliere la seduta per gravi motivi.
7. Decide, sentiti il segretario comunale e la conferenza dei capigruppo, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea, di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari. Le decisioni in merito vengono raccolte e conservate a cura del segretario comunale e sono poste a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta.

Capo II

I gruppi consiliari

Art. 8

Costituzione e composizione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in Gruppo.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del Gruppo consiliare cui intende aderire.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio. Concorre a definire, qualora richiesta, la programmazione dell'attività consiliare e quanto altro risulti utile per il proficuo andamento del Consiglio. Esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal consiglio comunale con appositi incarichi.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.
3. Il Presidente può convocare periodicamente i Capigruppo per illustrare lo stato di avanzamento delle proposte che verranno sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale.
4. Alle riunioni della conferenza, se richiesti dal presidente del consiglio, partecipano il segretario comunale, funzionari comunali e consulenti esterni.
5. Ciascun capogruppo, quando sia impossibilitato a partecipare alla conferenza, può delegare un consigliere del proprio gruppo a sostituirlo.
6. La riunione della conferenza è valida quando i partecipanti rappresentino almeno metà dei consiglieri in carica e dei gruppi consiliari

Capo III

Commissioni consiliari

Art. 10

Costituzione e composizione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle sue funzioni, si avvarrà di commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni consiliari sono istituite dal consiglio comunale nel proprio seno, su designazione dei capigruppo, con voto palese e a maggioranza dei componenti assegnati. Deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.
3. La deliberazione consiliare di istituzione ne stabilisce le competenze, la composizione numerica e, per quelle temporanee, anche la durata.
4. In caso di dimissioni o decadenza o altre necessità di sostituzione di un componente della commissione si provvede con le modalità di cui al 2° comma
5. In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere comunale del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.

Art. 11

Funzionamento delle commissioni

1. Ciascuna commissione nomina al proprio interno un presidente ed un vicepresidente. Il Presidente gestisce e modera i lavori della commissione al fine di permetterne il buon funzionamento.
2. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, convoca formalmente la Commissione ogni qualvolta risulti necessario, con preavviso di almeno cinque giorni, inviando esclusivamente a mezzo e-mail l'ordine del giorno. La prima seduta delle commissioni è convocata dal Sindaco.
3. La convocazione della Commissione può essere chiesta anche da un componente, ferma restando la decisione della convocazione in capo al Presidente, motivando la ragione del rifiuto
4. La partecipazione dei componenti è obbligatoria, in caso di assenza o impedimento il Consigliere ha il dovere di preavvisare il Presidente della Commissione. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre volte consecutive il Consigliere decade di diritto da componente della Commissione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da altro Consigliere del proprio gruppo previa informazione al Presidente della Commissione.
6. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
7. I lavori della Commissione vengono verbalizzati da un componente della stessa. Il sommario processo verbale, sottoscritto dal Presidente viene depositato in segreteria, e, ove occorra, allegato alla proposta di Consiglio cui l'argomento si riferisce.
8. Le commissioni si esprimono a maggioranza. Nel caso in cui siano discusse in commissione proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale sulle relative proposte di delibera possono in Consiglio essere consentite solo eventuali dichiarazioni di voto senza far luogo ad alcun dibattito.

Art. 12
Pubblicità dei lavori delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni non sono pubbliche, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano interessare la collettività.

Art. 13
Partecipazione ai lavori di altri soggetti

1. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola e di proposta ma senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori.
2. I Consiglieri possono partecipare liberamente in qualità di uditori alle riunioni delle Commissioni nelle quali non sono stati designati.
3. Chiunque, dotato di specifica competenza nella materia trattata, se formalmente invitato dal Presidente della Commissione, può partecipare alle sedute con funzioni consultive o propositive, senza diritto di voto, compreso il Segretario comunale, i funzionari comunali e i collaboratori del Comune.

Art. 14
Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la composizione delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente fra i rappresentanti dei gruppi di minoranza.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale e gli uffici comunali mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni devono garantire la loro presenza. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un componente della commissione stessa.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e

- l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Sindaco consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
 9. Le sedute della Commissione d'indagine non sono pubbliche, e ad esse si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento delle commissioni permanenti.

Art. 15 **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio comunale può istituire e nominare commissioni speciali con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni, se ritenuto necessario, l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Ogni commissione di cui al presente articolo è composta da cinque consiglieri comunali con criterio proporzionale. L'elezione avviene a scrutinio palese.
4. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
5. Le sedute della Commissione Speciale non sono pubbliche, e ad esse si applicano per quanto compatibili le norme di funzionamento delle commissioni permanenti.

Art. 16 **Commissioni comunali**

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni comunali, costituite da consiglieri comunali e cittadini residenti e non nel Comune, o anche solo cittadini, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e che diano garanzia di serietà nell'impegno civile e sociale.
2. La deliberazione istitutiva ne determina la composizione e le attribuzioni. In assenza di durata specifica si intende che durano quanto l'Amministrazione comunale.
3. I componenti delle Commissioni sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, su designazione dei Capigruppo Consiliari, rispettando il criterio della proporzionalità.
4. Alla convocazione provvede il Presidente della commissione, eletto nella prima seduta, avvalendosi degli uffici comunali. Alla prima convocazione provvede il Sindaco.
5. Di ogni convocazione viene data comunicazione al Sindaco, il quale ha diritto di partecipare, unitamente agli Assessori e Consiglieri comunali, previamente informati delle sedute.
6. Il componente che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione decade automaticamente dalla carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessario la sostituzione di un componente, egli viene sostituito con la procedura prevista per la nomina.

8. Le sedute delle Commissioni comunali sono pubbliche, e ad esse si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento delle commissioni permanenti.

TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I -Norme generali

Art. 17

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 18

Entrata in carica e convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Sindaco dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, procedendo alla immediata surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni.

Art. 19

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo, deve avvenire entro i dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 20
Decadenza e rimozione dalla
carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal Titolo III, Capo II, Prima Parte del D. Lgs. n.267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n.267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, Prima Parte del D. Lgs. n.267/2000, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del D. Lgs. n.267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, fatte salve le disposizioni dettate dagli art. 58 e 59 del D. Lgs. n.267/2000.
3. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento che commina una misura di prevenzione, a termini dell'art. 59, comma 6 del D. Lgs. n.267/2000.
4. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, il Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto le contesta al consigliere interessato, assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni di tempo, per formulare, per iscritto, giustificazioni o osservazioni. Trascorso il termine assegnato, il Consiglio, previo esame delle giustificazioni e osservazioni eventualmente presentate, decide in ordine alla dichiarazione di decadenza.
6. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 45 del D. Lgs. n.267/2000, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 21
Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica, quando sopravviene dopo le elezioni, una delle condizioni previste dall'art. 59 del D. Lgs. n.267/2000 sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al capo 2 del citato Testo Unico.
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere Comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del C.P.P.

3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica della copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre 30 giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.
5. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune sia in altri enti, istituzioni ed organismi.
6. Nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Capo III - Diritti e doveri

Art. 22

Diritto all'informazione ed accesso

1. I Consiglieri comunali, per poter svolgere nel modo migliore il proprio mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, con l'obbligo di mantenere il segreto nei casi previsti specificatamente dalla legge.
2. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune avviene di norma previa semplice richiesta verbale al Responsabile del Servizio competente con la quale devono essere individuati con esattezza i documenti per i quali si chiede l'accesso.
3. L'accesso potrà essere soddisfatto nel termine possibilmente concordato con il Responsabile competente. Di norma, il soddisfacimento della richiesta dovrà avvenire entro dieci giorni.
4. In considerazione del numero, delle caratteristiche e delle peculiarità della documentazione richiesta, l'accesso potrà essere soddisfatto entro trenta giorni.
5. In ogni caso l'accesso deve comportare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli Uffici del Comune.
6. La richiesta di accesso agli atti ed alle informazioni avanzata dal Consigliere deve essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di misura e di ricerca a carico dell'istante.
7. Si procede alla sospensione del rilascio delle copie quando la richiesta viene formulata in maniera generica e non individua con esattezza l'atto od il documento o si riferisce ad una serie di atti prodotti con riferimento ad un determinato arco temporale. In tal caso il funzionario competente al rilascio, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, invita il Consigliere a dettagliare l'oggetto delle richieste stesse e procede al rilascio, con le stesse modalità indicate innanzi, dopo tale adempimento.
8. L'uso dei documenti visionati o rilasciati è limitato all'esercizio esclusivo dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale. E' pertanto fatto divieto al Consigliere di fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata.

Art. 23 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. Esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La proposta di deliberazione, sottoscritta dal consigliere, è inviata al sindaco il quale la trasmette all'ufficio competente per l'istruttoria di rito. Il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, indicando, se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, dandone comunicazione scritta al presidente almeno tre giorni prima della seduta. L'ufficio competente ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti vengono posti in votazione dal presidente del consiglio ed approvati con la maggioranza richiesta.
5. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.
6. Per la proposizione degli emendamenti al bilancio, si rinvia a quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 24

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2° del T.U.E.L. il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi previsti pareri, per quanto attiene ai Responsabili di Servizio dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione, emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Solo nel caso in cui non vi sia da adottare uno specifico provvedimento, ma la richiesta di convocazione riguardi solo l'esame di una questione, non è necessario il deposito di una proposta di deliberazione.
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 25
Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al sindaco o al segretario comunale, della quale viene data notizia al consiglio.
3. Il consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi consigliere o di qualunque elettore, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la documentazione e delibera in merito nella prima seduta utile.

Capo IV
Esercizio del mandato elettivo

Art. 26
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. n.267/2000.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni i consiglieri hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza, così come previsto dalla legge. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio per non più di una adunanza al giorno anche se si protrae al giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, di indagine o di studio, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di indagine o di studio.
6. Gli Amministratori comunali che risiedono fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,

nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché ad un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
8. La liquidazione del rimborso spese è effettuata dall'ufficio competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Art. 27

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 28

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere Comunale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge.
2. Il Sindaco, i componenti dell'organo consiliare ovvero gli Assessori tenuti ad astenersi ne informano obbligatoriamente il Segretario Comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 29

Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art.93 della D. Lgs. n.267/2000

Art. 30

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso Enti, Aziende, Commissioni ed Istituzioni spetta al Consiglio comunale nei casi espressamente previsti dalla legge statale o regionale.
2. Fatte salve le specifiche normative di riferimento e/o accordo tra i Gruppi consiliari, la nomina è effettuata con voto segreto e limitato in modo da garantire la presenza della minoranza e, se possibile, la rappresentanza di genere. Qualora dalla votazione risulti non rappresentata la minoranza, dovrà essere proclamato eletto, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il rappresentante di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.
4. Qualora la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale non sia prevista dalla legge, la competenza spetta al Sindaco in conformità allo Statuto comunale e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale tenuto conto delle condizioni di rappresentanza della minoranza e di genere.

Capo V

Atti di sindacato ispettivo

Art. 31

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco.
2. L'interrogazione consiste in una domanda per avere informazioni su fatti di pubblico interesse che rientrino nella competenza del consiglio comunale o su documenti in possesso del comune o su eventuali decisioni adottate o che si intendono adottare.
3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.
4. Qualora il sindaco ritenga che l'interrogazione risponda per il suo contenuto a quanto previsto dal comma 2, provvede a iscrivere l'argomento nella prima seduta utile del consiglio se è stata richiesta risposta orale, oppure provvede direttamente a dare risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non conforme al comma 2), il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego entro 30 giorni.
6. L'esame delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno viene fatto secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7. E' esclusa la discussione di interrogazioni nelle sedute in cui vengono trattati il bilancio di previsione e il suo assestamento generale, il documento unico di programmazione, il rendiconto della gestione e gli atti di pianificazione urbanistica (piano di assetto del territorio, piano degli interventi e loro varianti).
8. Ciascun consigliere non può presentare più di due interrogazioni per ogni seduta del consiglio.

Art. 32
Svolgimento delle interrogazioni

1. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione per la quale non abbia chiesto risposta scritta, ha diritto di illustrarne il contenuto per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. La risposta viene data dal Sindaco o da un suo delegato in un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un suo delegato, l'interrogante dichiara se è soddisfatto o meno della risposta, con breve motivazione. La risposta non dà luogo ad alcun dibattito.
4. Nel caso le interrogazioni siano state presentate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno soltanto di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo intervenuto tra i firmatari stessi.
5. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio dell'esame delle interrogazioni medesime a successiva seduta.
6. Le interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni.
8. Alla trattazione delle interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora
9. Quando il Consigliere comunale interrogante non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 33
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto su un determinato argomento, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nelle forme previste per le deliberazioni. Qualora dalla mozione derivi un eventuale onere finanziario per il Comune, il proponente ha l'obbligo di indicare anche le possibili risorse per farvi fronte. La mozione segue lo stesso iter tecnico amministrativo delle delibere, per quanto concerne i pareri degli uffici di competenza.
2. Le mozioni sono svolte durante il primo Consiglio utile successivamente alla loro presentazione, esclusa la seduta per la quale sia già stata convocata la Conferenza dei capigruppo.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, il Sindaco o un suo delegato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
6. Per ogni mozione possono essere presentati per iscritto emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente e poi votati.

Art. 34
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, con cui si propone al massimo consesso cittadino di esprimere il proprio pensiero o di chiedere interventi o provvedimenti di altri Istituzioni od Organismi in atti o fatti di interesse Comunale. L'ordine del giorno si conclude con un documento che viene inviato alle Autorità interessate.
2. L'ordine del giorno deve essere presentato per iscritto al Sindaco, sottoscritto dal/i Consigliere/i proponente/i e viene iscritto nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
3. E' esclusa la discussione di interrogazioni nelle sedute in cui vengono trattati il bilancio di previsione e il suo assestamento generale, il documento unico di programmazione, il rendiconto della gestione e gli atti di pianificazione urbanistica (piano di assetto del territorio, piano degli interventi e loro varianti).

Art. 35
Assenza del presentatore

1. L'assenza del sottoscrittore della mozione o dell'ordine del giorno comporta il rinvio del relativo esame a successiva seduta.

Art.36
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine, che viene presentata nel corso della seduta, riguarda sia il funzionamento interno dell'organo collegiale, cioè questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, sia la competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione.

Art. 37
Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri

1. Il Sindaco ed i Consiglieri hanno facoltà di effettuare comunicazioni di interesse Comunale e contingente all'inizio della seduta consiliare, previo avviso al Sindaco.
2. Nessuna discussione è ammessa sulle comunicazioni.

TITOLO IV
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 38
Convocazione e presidenza

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla predetta convocazione. La convocazione è disposta dal Sindaco che presiede la seduta.
2. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza

Art. 39

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio, di norma, procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta;
 - nomina della commissione elettorale comunale.

Capo II Sessioni e convocazione

Art. 40

Sessioni

1. Le sedute del consiglio Comunale sono sempre pubbliche, salvo quanto previsto al successivo articolo 41.
2. Il Consiglio si riunisce sempre in sessione ordinaria, essendo venuta meno la distinzione tra sedute ordinarie e straordinarie, salvo quanto previsto ai successivi commi.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune ai sensi dell'art. 39, c. 2 del T.U.E.L.. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste nelle modalità e forme necessarie.
4. Può esser inoltre riunito in sessione straordinaria dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Può essere infine convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 41

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni di apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone o, comunque, qualora il Presidente del Consiglio ritenga che gli

argomenti, pur non riguardando persone, per ragioni di ordine morale e/o di interesse pubblico, siano tali da far ritenere dannosa per il Comune e per terzi il suo svolgimento in seduta pubblica.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario, vincolati al segreto d'ufficio. Non viene verbalizzata la discussione e a tal fine è vietata la registrazione degli interventi.

Art. 42

Consiglio comunale aperto ai cittadini

1. Al fine di promuovere e realizzare una maggior partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e all'attività del Comune, come previsto negli impegni statutari, può essere convocato un Consiglio comunale aperto alla partecipazione ed all'ascolto diretto dei cittadini.
2. Il Sindaco, quando questioni di particolare interesse per la collettività lo rendano opportuno o necessario, convoca, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la seduta aperta.
3. La seduta aperta ha carattere speciale e ad essa possono partecipare tutti i cittadini residenti nel Comune, assicurando adeguata pubblicità. La data di convocazione del Consiglio comunale "*aperto ai cittadini*" deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno dieci giorni prima della data di convocazione. La convocazione nei riguardi dei Consiglieri comunali segue le modalità ordinarie.
4. Nella seduta aperta il Sindaco:
 5. consente gli interventi dei cittadini, presenti in aula, finalizzati a portare il loro contributo di opinioni, conoscenze, proposte su questioni di interesse della comunità;
 6. garantisce, nel rispetto della legge, la piena libertà di espressione di tutti i presenti, assicurando in ogni caso i limiti invalicabili della integrità e dignità delle persone, il corretto comportamento di tutti i presenti, la disciplina e le regole previste anche per il dibattito consiliare.
 7. Gli interventi non potranno avere una durata superiore a cinque minuti, salvo deroghe concesse dal Sindaco.
 8. Esauriti gli interventi e comunque terminati i tempi previsti per la seduta aperta, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
 9. Il verbale della seduta aperta è atto pubblico che formalizza e documenta la partecipazione e gli interventi dei cittadini e dei Consiglieri comunali, tenuto conto delle rispettive identità.
 10. Qualora il pubblico non osservi le disposizioni del Regolamento, assumendo atteggiamenti o comportamenti di disturbo per il regolare svolgimento del Consiglio comunale aperto, il Sindaco potrà, dopo un avvertimento, dichiarare chiusa la seduta del Consiglio anche in presenza di ulteriori richieste di interventi.
 11. Durante le adunanze "*aperte*" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che impegnino formalmente il Comune, né possono essere assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

12. Oltre alle sedute “aperte” del Consiglio comunale, il Sindaco, su iniziativa del Sindaco e della Giunta, organizza in occasione dei Consigli comunali degli eventi aperti alla cittadinanza per la valorizzazione delle eccellenze del territorio, attraverso l’assegnazione di riconoscimenti e premi. Tali momenti vengono svolti prima o dopo il Consiglio comunale o comunque durante una sospensione del Consiglio comunale, concordata con il Capigruppo.

Art. 43

Sedute in videoconferenza - Generalità e principi delle sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal presente Regolamento è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l’Organo ed il Segretario verbalizzante partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
3. Le condizioni contenute nel presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.
4. Per il collegamento in videoconferenza possono essere utilizzati i programmi reperibili sul mercato. In via prioritaria verranno utilizzati quelli per i quali l’Amministrazione paga già un canone per il loro utilizzo come prodotto singolo o ricompreso in pacchetti applicativi più articolati. In via subordinata quelli di libero utilizzo o comunque messi a disposizione dell’Amministrazione senza oneri aggiuntivi ed infine quelli a pagamento (anche come riserva). Gli strumenti necessari, ad esempio webcam e microfono, possono essere messi a disposizione dall’Amministrazione o essere direttamente di proprietà dagli interessati (ad esempio PC, telefoni cellulari, piattaforme on line) e dovranno essere idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza.
5. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata. Nel caso la piattaforma abbia problemi tecnici che la rendano totalmente o parzialmente inutilizzabile si potrà, se tecnicamente possibile, supplire con un sistema telematico di collegamento di riserva alla videoconferenza, ovvero mediante l’utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea.
6. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - b) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - effettuare una votazione palese per appello nominale.
7. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l’espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l’utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 44

Sedute in videoconferenza - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal presente Regolamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.
2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza; il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –audio; nel caso tutti i partecipanti siano collegati e visibili, è possibile anche la votazione per alzata di mano.
4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Sindaco deciderà se dare ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di dieci minuti, per consentire il rientro dei consiglieri temporaneamente non collegati; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procederà in seconda convocazione, secondo quanto stabilito in tal caso dal presente Regolamento.
6. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta, ed in tal caso i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati, oppure rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.
7. La seduta del Consiglio può esser resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa. Ne sarà assicurata in ogni caso la pubblicazione del tracciato audiovisivo, secondo quanto disposto dal successivo art. 60.
8. La seduta in videoconferenza delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal presente Regolamento, avviene di norma tra i componenti ed il Segretario della Commissione verbalizzante, ed eventuali Responsabili dei Servizi, se necessario.

Art. 45 **Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco esclusivamente con avviso inviato a mezzo e-mail istituzionale alla posta elettronica certificata o, in alternativa, su

- richiesta del consigliere comunale, alla posta elettronica semplice dei Consiglieri Comunali, ed in questo caso con riscontro di lettura e/o consegna con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. Solo in caso di impossibilità tecnica di invio telematico, si dovrà provvedere alla notifica a domicilio dell'ordine del giorno a mezzo di messo comunale. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
 3. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, di cui fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione. Pertanto nei termini non sono presi in considerazione il giorno di invio dell'avviso di convocazione ed il giorno in cui si tiene l'adunanza. Nel conteggio dei giorni utili sono da considerarsi anche il sabato, la domenica e i giorni festivi.
 4. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione.
 5. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
 6. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima della seduta.
 7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
 8. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma sesto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
 9. L'avviso di convocazione è inviato anche agli Assessori comunali nelle modalità di cui al comma 1) e viene inoltre trasmesso alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Collegio dei Revisori dei conti. Il Sindaco inoltre provvede a far pubblicare l'avviso sul sito internet ed in altri luoghi pubblici. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo pretorio on-line negli stessi termini di avviso ai Consiglieri.
 10. L'eventuale ritardata consegna dell'ordine del giorno, è sanata quando il Consigliere comunale interessato partecipa all'adunanza del Consiglio comunale alla quale sia stato invitato.

Art. 46

Ordine del giorno e deposito degli atti

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno è firmato dal Sindaco.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere nell'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali.

4. Le proposte di deliberazione, corredate dai pareri espressi dai funzionari e dagli atti istruttori, sono trasmesse al Sindaco. Gli uffici, secondo la rispettiva competenza, forniscono adeguata assistenza sia sotto il profilo giuridico formale che della redazione dei testi.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri ed ai cittadini di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La variazione dell'ordine di trattazione di questi, su proposta del Sindaco, non necessita di alcuna votazione se non ci sono opposizioni da parte dei Capigruppo. Se invece è richiesta da un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, se possibile, entro la stessa giornata dell'avviso di convocazione, e in ogni caso entro i cinque giorni antecedenti la seduta, purché lavorativi. Le proposte sono inviate ai consiglieri con lo stesso mezzo dell'avviso di convocazione, e in ogni caso sono depositate presso l'ufficio di segreteria, modalità quest'ultima che rende valida ed efficace la messa a disposizione dei documenti anche in caso di disfunzioni tecniche o telematiche, anche derivanti dalla eccessiva pesantezza dei file.
9. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, i consiglieri possono eccepire la tardività del deposito e chiedere il rinvio dell'argomento. Tuttavia, ove non fosse presentata alcuna eccezione, il Consiglio Comunale può validamente deliberare e ogni eventuale eccezione deve considerarsi tardiva.

Art. 47

Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento all'unità superiore, senza computare a tale fine il Sindaco, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. L'adunanza in seconda convocazione deve comunque avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione ed è valida purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento all'unità superiore, senza computare a tale fine il Sindaco.
4. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione, ai sensi del comma 3, per gli affari rimasti da trattare nella prima
5. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato, con le modalità di cui all'art. 45, soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta veniva sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Sindaco del Consiglio, sentiti i Capigruppo. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo.
7. Il Segretario Comunale del Comune deve partecipare alle riunioni del Consiglio nelle quali siano adottate formali deliberazioni.

Capo III Disciplina delle adunanze

Art. 48

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute, avvalendosi, ove occorra, della forza pubblica.

Art. 49

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare uso di espressioni che possano offendere l'onorabilità ed il decoro di persone, allo stesso modo non è consentito limitare il diritto di critica artatamente attribuendo, al soggetto attivo dello stesso atteggiamenti di mala fede.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine del giorno, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 50

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Sindaco la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con la modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 51

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella Sala i Funzionari Comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 63 del presente Regolamento.
3. Qualora al Sindaco vengano rivolti quesiti, da parte dei Consiglieri, in materia di competenza dei soggetti di cui ai precedenti punti, il Sindaco può autorizzare questi ultimi a fornire i chiarimenti necessari ed opportuni. Effettuato tale adempimento i predetti Funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo IV Adempimenti preliminari

Art 52

Verifica del numero legale

1. Il Sindaco verifica, unitamente al Segretario Comunale, in primo luogo il numero legale per la regolarità della seduta. Accerta inoltre la presenza degli Assessori.
2. Verificata la mancanza del numero legale, trascorsa un'ora dall'orario di convocazione, la seduta è dichiarata deserta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale i cui risultati sono annotati a verbale. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri comunali richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano anche temporaneamente dall'adunanza dopo l'appello sono obbligatoriamente tenuti a darne avviso al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Qualora il Sindaco accerti, nel corso dell'adunanza, che i Consiglieri presenti sono in numero inferiore a quello legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a venti (20) minuti, a seguito della quale, effettuato un nuovo appello dei presenti e confermata la mancanza del numero legale, dichiara l'adunanza deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, con indicazione dei Consiglieri rimasti presenti.
5. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
6. Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. Il Sindaco informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della seduta.

Art. 53
Consiglieri scrutatori

1. Solo ove siano previste votazioni a scrutinio segreto, il Sindaco designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere. Essi assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 54
Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati, dai quali parlano rivolti al Sindaco ed all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. Essi si esprimono in lingua italiana.
2. Coloro che intendono intervenire su di un oggetto all'ordine del giorno, ne fanno richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine cronologico della richiesta.
3. Solo al Sindaco è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 55
Disciplina degli interventi

1. Spetta al Sindaco dichiarare aperta e poi chiusa la seduta, dirigere e moderare la discussione, accordare e togliere la parola, dichiarare chiusa la discussione, mettere in votazione le proposte, proclamarne il risultato ed adottare in genere tutti i provvedimenti previsti dal regolamento per un ordinato svolgimento dei lavori.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire.
3. Ciascun Consigliere può intervenire, nella trattazione dello stesso argomento, per non più di due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, fatti salvi termini maggiori, concordati con il Presidente all'inizio della seduta, per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, modifiche ed approvazioni statutarie e strumenti urbanistici.
4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
6. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa per le sole dichiarazioni di voto.
7. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 56
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta precisandone i motivi, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della trattazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
3. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
4. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro sulla base dell'ordine di richiesta.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
8. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
9. Ove il Consiglio venga chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 57

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve specificare concretamente il fatto personale. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste per un massimo di due minuti.

Art. 58

Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub emendamenti.
2. Sono ammessi emendamenti fino a tre giorni prima della seduta consiliare, in modo che siano acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi.
3. Gli emendamenti possono essere presentati in forma scritta anche durante la seduta del Consiglio, salvo quelli che comportino modifiche sostanziali, oppure che comportino spese o entrate per il bilancio del Comune, per i quali deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile e, se dovuto, anche quello del Revisore dei conti. Possono essere ammessi qualora siano presenti in aula i funzionari comunali e riescano ad esprimere, seduta stante, i pareri di loro competenza.

4. Gli emendamenti debbono far riferimento esclusivo al testo della proposta di deliberazione, pena l'inammissibilità.
5. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione o il rendiconto di gestione, trovano applicazione tempi e modalità previsti nel Regolamento di contabilità.

Art. 59

Votazione

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o attraverso schede, per le votazioni che richiedono il voto segreto. Essi hanno facoltà di astenersi dandone succinta motivazione.
2. Coloro che dichiarano di astenersi non si considerano tra i votanti, ma si computano nel numero legale ai fini della validità della seduta e della votazione. Parimenti, coloro che non intendono partecipare alla votazione ma rimangono in aula rientrano tra gli astenuti.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - la votazione sulla questione sospensiva si effettua nel momento in cui la stessa viene sollevata;
4. le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
5. Il Sindaco pone, infine, ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione dei consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
7. La proposta si intende approvata, salvo diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento, quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
8. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.
9. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto, comporta soltanto l'obbligo di rinviare l'argomento ad altra seduta.
10. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Sindaco.
11. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Sindaco del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende note le indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi provvede ad individuare due Consiglieri appartenenti a due gruppi consiliari diversi, di cui possibilmente uno di minoranza, quali scrutatori.
12. I Consiglieri che non vogliono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale. Le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.
13. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
14. Nel caso di nomina od elezione di persone, l'esito della votazione viene proclamato sulla base del maggior numero di voti ottenuti da ciascuno, tenuto conto degli eventuali vincoli di rappresentatività da garantire.

TITOLO VI
REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Capo I Registrazione audio video delle sedute consiliari

Art. 60
Norme generali

1. Il Sindaco, in qualità di Sindaco del Consiglio Comunale, è l'autorità competente in tema di riprese audio video delle sedute consiliari.
2. In tale veste, sentiti i Capigruppo consiliari:
 - a) autorizza la registrazione audio video e la pubblicazione della stessa;
 - b) informa, sia nell'avviso di convocazione ai consiglieri, sia nel manifesto per i cittadini, sulla possibile registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale;
 - c) stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalle riprese e dalla successiva pubblicazione, dandone pubblica informazione durante lo svolgimento dei lavori del consiglio;
 - d) informa i consiglieri che nelle sedute pubbliche non si possono opporre motivi ostativi alle videoriprese, salvo che si trattino dati personali qualificati come sensibili o di rilevanza giudiziaria, ed in tal caso dispone l'immediata sospensione delle riprese;
 - e) può intervenire, in qualsiasi momento, per evitare che le riprese arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare;
 - f) può autorizzare la diffusione in diretta dei dibattiti delle sedute, previa informazione ai consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e di rilevanza giudiziaria, per i quali vigono i principi di necessità e di proporzionalità. Resta inteso che, in ogni caso, non possono essere diffusi dati dei cittadini idonei a rilevare lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l'adesione a sindacati o movimenti politici, la vita e le abitudini sessuali.
3. Ciascun Amministratore è responsabile per opinioni e affermazioni espresse durante le riprese, ed il Comune, in quanto istituzione, è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.
4. Le registrazioni delle sedute sono rese disponibili sul sito web del Comune.

Art. 61
Riprese televisive

1. Ai fini di una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale le emittenti televisive sono autorizzate ad effettuare le riprese durante le sedute pubbliche.
2. Le riprese devono essere effettuate dal settore riservato al pubblico, non devono interferire con i lavori del Consiglio e devono limitarsi ad inquadrare lo spazio riservato ai consiglieri.
3. Le emittenti che chiedono di effettuare riprese devono inoltrare istanza scritta al Sindaco, anche immediatamente prima della seduta, della quale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari. In caso di più richieste, il Sindaco impartisce disposizioni per non creare intralcio ai lavori consiliari.

4. Gli Amministratori che intendono rilasciare interviste devono farlo all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare intralcio ai lavori durante lo svolgimento delle sedute.

Capo II Verbali delle adunanze

Art. 62

Partecipazione del segretario alle adunanze del Consiglio

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Sindaco durante la seduta del Consiglio può chiedere al segretario di fornire informazioni o chiarimenti che possano facilitare la trattazione degli argomenti in discussione.
3. Il segretario comunale non può partecipare alle sedute in cui siano trattati argomenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interesse. Nel caso, durante la seduta, vengano sollevate questioni, in relazione all'argomento trattato, per le quali si configurino tali situazioni e, conseguentemente, il segretario debba allontanarsi dall'aula, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal vicesegretario, se presente, o da un consigliere comunale incaricato dal Sindaco
4. Il Segretario Comunale, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, viene sostituito dal Vice Segretario o eventualmente da altro Segretario comunale all'uopo incaricato.
5. Il Segretario Comunale può essere coadiuvato dal personale dipendente ritenuto necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Art.63

Verbali delle adunanze

1. Per verbale della seduta si intende la documentazione scritta dell'attività o di determinati fatti e comportamenti compiuta da un pubblico ufficiale, dei quali costituisce prova della loro esistenza. Il pubblico ufficiale gli attribuisce pubblica fede.
2. Salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto e dal presente regolamento, alla redazione dei verbali delle sedute consiliari provvede il segretario comunale, il quale, sotto la sua responsabilità, può avvalersi per la materiale stesura di un dipendente comunale di sua fiducia.
3. L'illustrazione dell'argomento e gli interventi dell'intera seduta, comprese le dichiarazioni di voto, vengono registrati su supporto informatico.
4. La registrazione della seduta costituisce, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, documento amministrativo.
5. Le registrazioni delle sedute sono consultabili dal sito web istituzionale del Comune a partire almeno dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line dei verbali.
6. Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto di registrazione, il Sindaco, previa intesa con i capigruppo consiliari, potrà far proseguire la seduta, incaricando il segretario comunale della verbalizzazione della discussione. In tal caso, il consigliere che faccia espressa richiesta di riportare integralmente a verbale il proprio intervento dovrà consegnare al segretario comunale il relativo testo scritto, firmato dal consigliere medesimo, prima della sua lettura al Consiglio. Nel medesimo caso, ove i consiglieri intendano che siano riportate a

- verbale le loro dichiarazioni rese durante la discussione degli argomenti, le stesse, chiare e concise, devono essere dettate al segretario comunale
7. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare i particolari relativi alle persone e i nominativi dei consiglieri intervenuti.
 8. Il verbale della seduta è firmato dal Sindaco e dal segretario.

Art. 64

Rettifiche dei verbali

1. Ogni verbale può essere oggetto di rettifica e/o integrazione su proposta di ciascun consigliere comunale solo nell'ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 63. In questo caso la proposta è presentata per iscritto al segretario comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare successiva a quella in cui il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione il cui verbale s'intende modificare.
2. Le proposte devono contenere l'esatto riferimento alla parte di verbale contestata. In ogni caso i consiglieri non possono richiedere la modifica o integrazione di interventi che non siano i propri.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, il Sindaco pone in votazione la proposta di rettifica. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni, autenticate dal segretario comunale, portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Copia del presente Regolamento è inviata dal Segretario Comunale ai Consiglieri comunali in carica e consegnata ai Consiglieri comunali eletti, nella prima adunanza, all'atto della convalida.
3. Copia del Regolamento viene depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri.

INDICE ARTICOLI

Art. 1 – Oggetto

TITOLO I° - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2 – Autonomia del Consiglio Comunale

Art. 3 – La sede delle adunanze

Art. 4 – Pubblicità delle adunanze

Art. 5 – Maggioranza e Minoranza

TITOLO II° - PRESIDENZA, GRUPPI CONSILIARI,

COMMISSIONI

Capo I° - Presidente del Consiglio

Art. 6 – Presidenza delle adunanze

Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente

Capo II° - I Gruppi Consiliari

Art. 8 – Costituzione e composizione dei gruppi

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

Capo III° - Commissioni Consiliari

Art. 10 – Costituzione e composizione delle commissioni consiliari

Art. 11 – Funzionamento delle Commissioni

Art. 12 – Pubblicità dei lavori delle Commissioni

Art. 13 – Partecipazione ai lavori di altri soggetti

Art. 14 – Commissione d'indagine

Art. 15 – Commissioni speciali

Art. 16 – Commissioni comunali

TITOLO III° - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I° - Norme generali

Art. 17 - Riserva di legge

Art. 18 - Entrata in carica e convalida

Art. 19 - Dimissioni

Art. 20 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 21- Sospensione delle funzioni

Capo II° - Diritti e doveri

Art. 22 – Diritto all'informazione ed accesso

Art. 23 – Diritto d'iniziativa

Art. 24 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 25 – Partecipazione alle adunanze

Capo III° - Esercizio del mandato elettivo

Art. 26 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 27 – Divieto di mandato
imperativo
Art. 28 – Astensione obbligatoria
Art. 29 – Responsabilità personale
Art. 30 – Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

Capo IV° - Atti di sindacato ispettivo

Art. 31 – Interrogazioni
Art. 32 – Svolgimento delle
interrogazioni
Art. 33 – Mozioni
Art. 34 – Ordine del giorno
Art. 35 – Assenza del presentatore
Art. 36 – Mozione d'ordine
Art. 37 – Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri

TITOLO IV° - IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I° - Prima seduta del consiglio comunale

Art. 38 – Convocazione e presidenza
Art. 39 – Primi adempimenti del Consiglio

Capo II° - Sessioni e convocazione

Art. 40 – Sessioni
Art. 41 – Adunanze segrete
Art. 42 – Consiglio Comunale aperto ai cittadini
Art. 43 – Generalità e principi sedute a distanza
Art. 44 – Metodologia, regolazione e verbalizzazione
Art. 45 – Convocazione
Art. 46 – Ordine del giorno e deposito atti
Art. 47 – Validità delle sedute

Capo III° - Disciplina delle adunanze

Art. 48 – Ordine durante le sedute
Art. 49 – Comportamento dei Consiglieri
Art. 50 – Comportamento del pubblico
Art. 51 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo IV° - Adempimenti preliminari

Art. 52 – Verifica del numero legale
Art. 53 – Consiglieri scrutatori

TITOLO V° - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 54- Ordine della discussione
Art. 55- Disciplina degli interventi
Art. 56- Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 57 – Fatto personale
Art. 58 – Emendamenti
Art. 59 – Votazione

TITOLO VI – REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Capo I° - Registrazione audio video delle sedute consiliari

Art. 60 – Norme generali

Art. 61 – Riprese televisive

Capo II° - Verbali delle adunanze

Art. 62 – Partecipazione del segretario alle adunanze del Consiglio

Art. 63 – Verbali delle adunanze

Art. 64- Rettifiche dei verbali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art 65 – Entrata in vigore